

TRIBUNALE MILITARE DI VERONA

IL PRESIDENTE

Rilevato che il tribunale militare di Verona è competente a conoscere dei reati commessi in otto regioni dell'Italia settentrionale, tra le quali sono comprese le regioni in cui sono ubicati i comuni di cui all'allegato n. 1 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'1 marzo 2020;

Visti i decreti legge n. 9 del 2 marzo e numero 11 dell'8 marzo corrente anno;

Visto il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020;

Rilevato che nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge dell'8 marzo 2020 è prevista la possibilità che i capi degli uffici giudiziari dispongano il rinvio delle udienze già fissate fino al 31 maggio 2020, ferme restando le eccezioni previste (art. 2 comma 2 lettera g) DL n. 11/2020);

Visto l'articolo 83, commi 6 e seguenti, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, nella parte in cui consente che i capi degli uffici giudiziari *“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo **compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020** i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.”*

Vista in particolare la previsione di cui al comma 7 del citato articolo 83, ai sensi della quale i capi degli uffici possono, per assicurare le finalità di cui al comma 6 ed unitamente ad altre misure per limitare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari (che questo ufficio ha già adottato), disporre, fermo restando lo svolgimento di quelle udienze contrassegnate dall'urgente necessità di una loro trattazione, il rinvio delle udienze già fissate per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno del 2020.

Visto il provvedimento di previa comunicazione agli organi indicati nel citato articolo 83, comma 6;

Rilevato e considerato che:

- a) Le aule di udienza del Tribunale Militare di Verona si trovano collocate all'interno degli uffici dove lavora il personale, per cui appare necessario, per tutta la durata del periodo emergenziale, limitare in ogni modo l'accesso di personale proveniente da diverse zone d'Italia considerando che la giurisdizione del Tribunale abbraccia le Regioni Veneto, Friuli Venezia- Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Emilia Romagna;

- b) Con separati provvedimenti si è disposto che la quasi totalità del personale adempia alla propria prestazione lavorativa secondo la modalità del lavoro agile a domicilio, con la eccezione del solo personale indispensabile per la funzionalità dell'ufficio, che, secondo appropriata turnazione assicura la propria presenza dal lunedì al venerdì per due ore, nonché di ulteriore personale che si ritenga di convocare in ufficio per le esigenze correlate ai compiti di direzione del predetto ufficio;
 - c) La durata media dei processi penali militari è molto contenuta, per cui appare prevalente l'esigenza di contribuire a contenere l'emergenza epidemiologica rispetto a quello della programmata celebrazione dei processi;
 - d) L'auspicabile ripristino di una situazione di normalità, in ragione del numero delle udienze di cui si intende disporre il rinvio, lascia impregiudicata, con gli appropriati provvedimenti, la possibilità di revocare in tutto o in parte il provvedimento di rinvio e provvedere alla conseguente nuova fissazione delle date di svolgimento delle udienze.
- Visti i pregressi provvedimenti di rinvio delle udienze fissate fino al 12 aprile corrente anno;

Ribadita che il provvedimento di rinvio non riguarda eventuali procedimenti attinenti alle convalide di arresto e di fermo, i procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato, comunque, di custodia cautelare, le procedure di competenza del Tribunale del riesame;

Acquisito il parere favorevole del Procuratore militare in sede,

DISPONE

Che i giudici della giurisdizione preliminari ed i presidenti di sezione procedano al rinvio di ufficio, a data congrua, comunque successiva al 30 giugno 2020, delle udienze relative ai procedimenti penali fissate nel periodo dal 13 aprile al 31 maggio 2020.

Il rinvio dei procedimenti penali, sempre salvo le eccezioni di cui sopra, sarà motivato in relazione alla emergenza coronavirus.

Si comunichi il presente provvedimento:

A tutti i magistrati del Tribunale militare di Verona e della Procura militare della Repubblica presso la stessa sede;

Al Presidente della Corte militare di appello;

Al Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello;

Ai responsabili degli uffici di cancelleria e segreteria;

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona, con cortese richiesta di inoltrare il presente provvedimento alla mailing list dei consigli dell'ordine dell'intero territorio nazionale, alla luce della concreta competenza di questo Tribunale e della concreta eventualità di parti processuali provenienti da ogni zona del territorio nazionale.

Verona, 30 marzo 2020

Il Presidente

TRIBUNALE MILITARE DI VERONA
IL PRESIDENTE

OGGETTO: proroga prestazione lavorativa in lavoro agile ai sensi del dpcm 1° marzo 2020 e dei dpcm 4 e 8 marzo 2020 e provvedimenti connessi.

Visti i provvedimenti di ammissione a svolgere la propria prestazione lavorativa con le modalità del lavoro agile, in conformità ai contenuti ed alle prescrizioni ivi specificate concernenti il personale, civile e militare, in servizio presso questo Ufficio giudiziario;

Visto l'articolo 83, commi 6 e seguenti, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recente "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto l'articolo 1, commi 1 e 2, lettere s) e ff), del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, per effetto delle cui previsioni è consentita, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, la adozione di provvedimenti per periodi predeterminati, **ciascuno di durata non superiore a trenta giorni**, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, intesi alla:

- a) Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (art. 1, comma 2, lettera s);
- b) Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (art. 1, comma 2, lettera ff).

Rilevato, anche in relazioni al piano di ferie disposto con separato provvedimento, che perdurano le esigenze lavorative connesse alla attività dettagliatamente specificata nel pregresso provvedimento di ammissione alla modalità di lavoro agile;

Preso atto del pregresso provvedimento con il quale si è provveduto ad assicurare, tramite appropriata ed equa turnazione del pertinente personale, le essenziali esigenze di funzionamento dell'Ufficio;

Richiamate, come parte integrante del presente provvedimento, le annotazioni e prescrizioni cui ai pregressi provvedimenti individuali di ammissione alla modalità di lavoro agile;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI DISPONE

- a) Che tutti i pregressi provvedimenti di ammissione a svolgere la propria prestazione lavorativa con le modalità del lavoro **agile siano prorogati**, fermo restando tutte le prescrizioni indicate nei predetti provvedimenti, sino alla data del **3 maggio 2020**;
- b) La conferma e la proroga sino alla data del 3 maggio 2020 del provvedimento sulla turnazione della presenza fisica in ufficio, nei giorni e nella fascia oraria ivi stabiliti e secondo quanto stabilito con connesso provvedimento attuativo, da predisporre a cura della dottoressa Moscato per il personale civile ed a cura del colonnello Citarella per il personale militare;

- c) Che il personale che, in conformità alla programmata turnazione, assicura per ogni singola giornata la propria presenza in ufficio, dia il proprio recapito telefonico al personale dell'arma dei carabinieri in servizio al gabbiotto di ingresso degli uffici del Tribunale militare dalle ore 08 alle 13 di tutti i giorni lavorativi, sabato compreso, per modo che siano contattati e raggiungano l'ufficio nel caso se ne ravvisi la necessità in relazione all'orario di servizio ordinario e fuori dalle ore in cui sia assicurata la loro presenza in ufficio;
- d) Che il personale, civile e militare, con residuo di ferie da fruirsi entro i prescritti termini dell'anno 2020 valuti se richiedere le ferie per modo che vengano fruito entro il 30 aprile 2020, rappresentando che la disposta sospensione delle udienze ne consente la immediata fruizione e che, per tale ragione, non si ravvisano quelle ragioni di ufficio che, imponendo lo svolgimento dell'attività lavorativa, consentono di fruire delle pregresse ferie in periodo successivi alla prescritta scadenza;
- e) Che, per esigenze di equa turnazione e in ragione della eccezionale contingenza, a cura della dottoressa Moscato e del colonnello Citarella, si predisponga la futura turnazione della presenza in ufficio in modo, tendenzialmente, che anche il personale che fruisce delle ferie dia il proprio contributo di presenza in ufficio, anche per il tramite di una programmazione che accorpi i giorni di presenza in modo continuativo e li concentri immediatamente prima e subito dopo il prescritto periodo di ferie. Si rappresenta al riguardo che il sottoscritto non ritiene di imporre di fruire delle ferie pregresse entro i prescritti termini, evidenziando che, data la possibilità di fruirne in ragione del ridotto carico di lavoro in ufficio derivante dalla sospensione dell'attività di udienza, risulta allo stato impossibile prevedere che il termine di fruizione possa essere prorogato per ragioni di ufficio.

SI DISPONE INFINE

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza:

- a) A di tutto il personale civile e militare, compresi i magistrati, in servizio presso questo ufficio;
- b) Al Presidente della Corte militare di appello;
- c) Al Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello;
- d) Comunicato al Procuratore militare in sede;
- e) Comunicato al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona, con cortese richiesta di inoltrare il presente provvedimento alla mailing list dei consigli dell'ordine dell'intero territorio nazionale, alla luce della concreta competenza di questo Tribunale e della concreta eventualità di parti processuali provenienti da ogni zona del territorio nazionale.

Verona,

Il Presidente
Vincenzo Santoro

